

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis) **163**

L'avv. (omissis) ha formulato in data 09/07/2019 richiesta di parere deontologico in merito alla seguente questione.

L'istante ha assistito un cliente in una controversia poi conclusasi con una transazione, che prevedeva, tra l'altro, a carico della controparte, il pagamento degli onorari dell'avv. (omissis).

Questa ha direttamente fatturato a controparte quanto corrispostole.

Successivamente, deceduto il cliente, gli eredi di questo si sono rivolti all'istante al fine di agire giudizialmente nei confronti della controparte per l'integrale adempimento delle obbligazioni derivanti dalla transazione.

L'avvocato chiede di conoscere se può rappresentare gli eredi del proprio cliente nonostante il pagamento ricevuto dalla controparte.

Il Consiglio

- udita la relazione del Consigliere avvocato Donatella Cerè, quale Coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici,

osserva

Nella fattispecie rappresentata dall'istante non si rinviene alcuno dei paventati "problemi o incompatibilità".

Il regolamento transattivo è infatti perfettamente lecito, anche ex art. 67 CDF, nella previsione del pagamento a carico di controparte.

L'avvenuta corresponsione dei compensi in forza della transazione non muta il rapporto tra avvocato e controparte, cosicché l'accettazione del nuovo mandato (conferito dagli aventi causa del defunto cliente) non comporta alcun conflitto di interessi.

E così a maggior ragione nel caso in esame, ove all'avvocato si chiede di agire per l'esecuzione dell'accordo raggiunto, ma parzialmente inadempito.

A nulla rileva quindi il precetto di cui all'art. 44 CDF.

Ritiene

che l'istante possa trovare in quanto sopra osservato adeguata risposta al proprio quesito.

Artt. **44, 67 CDF**: successione nel mandato - eredi - adempimento transazione - richiesta pagamento da controparte